



Bruxelles, 17 dicembre 2018  
(OR. en)

15234/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0391(NLE)**

---

---

**ENV 861  
MI 948  
WTO 326  
CHIMIE 89**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento - Adozione

---

1. La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("la convenzione"), che è stata negoziata sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), è stata adottata il 10 settembre 1998 a Rotterdam ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. La convenzione è stata conclusa dall'Unione mediante la decisione (UE) 730/939 del Consiglio<sup>1</sup>. La convenzione ha lo scopo di promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le parti nel commercio internazionale di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e di contribuire all'uso ecocompatibile di tali sostanze.

---

<sup>1</sup> GU L 299 del 28.10.2006, pagg. 23-25.

2. L'articolo 17 dispone che "La conferenza delle parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali per l'accertamento dei casi di violazione delle disposizioni della presente convenzione, nonché le sanzioni applicabili alle parti inadempienti.". Nonostante numerosi tentativi intrapresi dal 2006, la conferenza delle parti non è stata finora in grado di concordare procedure per accertare l'adempimento.
3. Nel reiterato tentativo di conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 17 della convenzione, varie parti della convenzione<sup>2</sup> hanno proposto il testo figurante nell'addendum della decisione del Consiglio in oggetto<sup>3</sup> affinché sia esaminato nella 9a riunione della conferenza delle parti che si terrà dal 29 aprile al 10 maggio 2019 a Ginevra.
4. Il 19 novembre 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 9a conferenza delle parti<sup>4</sup>. Il Gruppo "Ambiente" ha esaminato la proposta il 23 novembre 2018. Il 3 dicembre 2018 tutte le delegazioni hanno approvato il testo di compromesso della presidenza<sup>5</sup> in seguito a una procedura informale di approvazione tacita.
5. Si suggerisce pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio di:
  - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 15143/18 + ADD 1;
  - informare il Parlamento europeo della decisione in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

---

<sup>2</sup> Canada, Colombia, Costa Rica, Ghana, Giordania, Mali, Nigeria, Perù, Svizzera, Thailandia, Repubblica unita della Tanzania e Zambia.

<sup>3</sup> Doc. 15143/18 ADD 1.

<sup>4</sup> Doc. 14481/18 + ADD 1.

<sup>5</sup> Doc. 14974/18.